Conto corrente con la posta | Anno 89° — Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Lunedì, 13 settembre 1948 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Decreto 9 dicembre 1947
registrato alla Corte dei conti, il 10 febbraio 1948
registro Africa Italiana n. 16, foglio n. 167.

Sono sanzionate le seguenti ricompense al valor militare effettuate « sul campo » per operazioni guerresche in Africa orientale.

CROCE DI GUERRA

MILAZZO Pietro di Paolo e di Passanante Giorgia, nato a Campobello Mazara (Trapani) il 22 agosto 1914, sergente del 1° reggimento fanteria coloniale, V battaglione libico. — Radiotelegrafista, durante aspro combattimento, lasciato il comando della stazione ad un suo dipendente, accorreva fra gli ascari di una compagnia fortemente impegnata e con questi partecipava ad un furioso assalto all'arma bianca. Esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. — Gurè, 5 marzo 1937.

(4055)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. **1149.**

Modificazione all'art. 2 della legge 13 novembre 1947, n. 1422, elativa all'approvazione dello scambio di Note effettuato in Roma tra l'Italia e la Francia per il recupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro, per l'industria e commercio e per la marina mercantile;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

La spesa di L. 1.200.000.000 autorizzata dall'art. 2 della legge 13 novembre 1947, n. 1422, relativa all'approvazione dello scambio di Note effettuato in Roma tra l'Italia e la Francia per il ricupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane, è elevata a L. 3.500.000.000.

Art. 2.

La maggiore spesa di L. 2.300.000.000 autorizzata dal precedente articolo, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, va ripartita per L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1947-48 e per L. 1.300.000.000 a carico dell'esercizio 1948-49.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — SFORZA — PELLA — DEL VECCHIO — TREMELLONI — CAPPA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1948
Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 11. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 1948, n. **1150.**

Concessione di acconti ai danneggiati di guerra dell'Africa italiana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

La misura degli acconti da concedersi per gli oggetti di vestiario, mobilio ed altri arredi domestici per danni di guerra sofferti nei territori dell'Africa italiana, e di cui all'art. 3 del decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 879, è modificata come segue:

sulle prime cinquantamila lire d'indennità, il cento per cento;

sulle successive lire centomila, il cinquanta per cento;

sulle ulteriori lire centomila, il venticinque per cento;

sulla rimanenza il decimo.

Nei casi in cui è stato già corrisposto un acconto in esecuzione del citato art. 3 del decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 879, sarà provveduto d'ufficio ai necessari conguagli al fine di adeguare la misura a quella stabilita dal presente decreto.

L'acconto non può superare complessivamente le lire duecentomila e non sarà corrisposto a coloro che siano soggetti all'imposta complementare sul reddito per un imponibile, non di lavoro, eccedente le lire duecentomila.

Art. 2.

Agli esercenti professioni liberali, ai magistrati ed agli insegnanti, nonchè agli operai, agli artigiani ed alle imprese artigiane è concesso un acconto, per i danni agli strumenti del lavoro, nella misura seguente:

sulle prime lire cinquantamila, il cento per cento;

sulla rimanente somma, il cinquanta per cento.

L'acconto non può superare le lire duecentomila e non sarà corrisposto a coloro che siano soggetti all'imposta complementare sul reddito per un imponibile, non di lavoro, eccedente le lire duecentomila.

Alla concessione degli acconti provvede la Commissione di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 879.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 6 maggio 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Del Vecchio — Tremelloni

Visto, *il Guardasigilli:* Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1948
Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 10. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. **1151**.

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, riguardante benefici per il ricupero e la rimessa in efficienza delle navi sinistrate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Promulga

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Il termine per l'ultimazione dei lavori di rimessa in efficienza delle navi o galleggianti ammessi ai benefici del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, stabilito dal secondo comma dell'art. 1 del decreto stesso, scade il 31 dicembre 1948, qualora alla data del 31 dicembre 1947 siano state ultimate le operazioni di ricupero ed abbiano già avuto inizio i lavori di rimessa in efficienza.

Tuttavia, il compenso di riparazione dovuto ai termini dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, ai proprietari delle navi o galleggianti che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, potrà essere proporzionalmente ridotto in relazione all'ammontare complessivo dei compensi di riparazione che sarebbero spettati ai proprietari stessi, ai sensi del citato art. 2, se i lavori fossero stati ultimati entro la data del 31 dicembre 1947, nonchè all'ammontare complessivo delle autorizzazioni di spesa, previste dall'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686 e dall'art. 4 del presente decreto.

Art. 2.

E' abrogato il secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686.

Fermo il disposto del quarto comma dell'articolo stesso, il compenso di riparazione per i lavori di ricupero e di rimessa in efficienza eseguiti dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, non può superare l'ammontare risultante dall'applicazione delle tabelle annesse al decreto stesso.

Art. 3.

Qualora per i danni, che hanno dato origine ai lavori di ricupero e di riparazione contemplati dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, siano già stati attribuiti o siano da attribuire indennità o rimborsi a qualunque titolo dovuti, la misura del compenso di riparazione previsto dall'art. 2 del decreto citato sarà congruamente ridotta in guisa che l'ammontare complessivo dei benefici non superi in ogni caso l'ammontare delle spese effettuate.

Per le navi o galleggianti ai quali, per i danni derivati da sinistro dovuto a causa di guerra, non siano stati e non siano attribuiti indennità o rimborsi a qualunque titolo, il Ministero della marina mercantile comunicherà alla competente Intendenza di finanza l'ammontare del compenso erogato in base al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, affinchè il cumulo del compenso stesso e dell'ammontare del risarcimento dovuto in base alla legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e successive modificazioni, non superi le spese sostenute per il ricupero e la rimessa in efficienza.

Art. 4.

Per provvedere al pagamento dei compensi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, con le modifiche di cui al presente decreto, è autorizzato un ulteriore stanziamento nel bilancio del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1947-48 di un miliardo.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Cappa — Grassi — Pella — Del Vecchio — Facchinetti — Tremelloni — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli:* Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1948
Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 12. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1152.

Costruzione di alloggi da darsi in locazione agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per il tesoro e per i lavori pubblici;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1.

I terreni e i fabbricati demaniali non più necessari ai bisogni militari sono, entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, dismessi dal Ministero della difesa al Demanio dello Stato, che ne disporrà l'alienazione a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 343 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, è modificato come segue:

« L'Istituto è autorizzato altresì a fornire alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo. La relativa gestione è autonoma e ha bilancio distinto ».

Art. 3.

Per la costruzione, da parte dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.), di alloggi di tipo popolare da cedere in locazione ad ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono concessi all'Istituto medesimo un concorso in capitale fino al 50 % della spesa ed un contributo in ragione del 3 % nel pagamento degli interessi sui mutui che saranno contratti con la Cassa depositi e prestiti per il finanziamento della spesa non coperta dall'anzidetto concorso in capitale.

Art. 4.

Per la concessione del concorso in capitale previsto dal precedente articolo è autorizzata la spesa complessiva di L. 2.500.000.000, da stanziarsi negli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa in ragione di L. 1.250.000.000 nell'esercizio 1948-49 e di L. 1.250.000.000 nell'esercizio 1949-50.

Per la concessione del contributo negli interessi previsti dall'articolo stesso è autorizzato un limite di impegno di L. 37.500.000 in ciascuno degli esercizi 1948-49 e 1949-50.

Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la difesa, sarà provveduto alla ripartizione delle somme di cui al presente articolo fra i servizi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 5.

Le autorizzazioni di spesa per i concorsi in capitale e negli interessi, a norma del precedente art. 4, potranno essere ulteriormente aumentate in proporzione della metà del ricavo delle alienazioni da eseguirsi a norma dell'art. 1, e, in ogni caso, fino ad una somma non eccedente l'ammontare delle autorizzazioni medesime.

Art. 6.

Del Comitato centrale dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato, previsto dall'art. 349 del testo unico anzidetto, è chiamato a far parte, di diritto, il direttore generale del demanio del Ministero delle finanze.

Al Comitato centrale predetto, quando sia chiamato a trattare affari che interessino la gestione speciale di cui al secondo comma dell'art. 343 del citato testo unico, quale risulta modificato dall'art. 2 del presente decreto, sono aggregati il direttore generale del genio militare per la Marina e il direttore generale del demanio per l'Aeronautica.

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 381 del testo unico predetto è così modificato:

« Gli alloggi di cui al secondo comma dell'art. 343 sono concessi in affitto ad ufficiali e sottufficiali delle tre Forze armate dai Comandi superiori periferici competenti per territorio, cui spetta anche dichiarare la revoca delle concessioni nei casi previsti dall'art. 386 ».

Art. 8.

La scelta delle località nelle quali dovranno sorgere le costruzioni previste dall'art. 2 e delle relative aree spetta al Ministero della difesa, che provvederà alla formazione ed approvazione dei progetti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonchè alla esecuzione dei collaudi.

Ove particolari esigenze di carattere militare lo richiedano il Comitato centrale può demandare agli organi tecnici del Ministero della difesa la direzione dei lavori di costruzione e la manutenzione degli edifici costruiti.

Art. 9.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente provvedimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — EINAUDI — PELLA — DEL VECCHIO — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1948
Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 9. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1948, n. 1153.

Tariffe telefoniche interurbane.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Visto l'art. 46 (quarto comma) delle convenzioni stipulate con le Società concessionarie del servizio telefonico pubblico, approvate con i regi decreti 23 aprile 1925, nn. 505, 506, 507, 508 e 509;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 943 e 15 settembre 1947, n. 896, nonchè il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe per le conversazioni telefoniche che si svolgono su linee interurbane sono stabilite, per ogni conversazione di tre minuti primi, nella seguente misura:

sulle linee di lunghezza totale fino a 25 km.				L.	36
oltre	25 km.	fino a	50 km.	»	64
»	50 »	» »	100 »	»	104
»	100 »	» »	200 »	»	172
»	200 »	» »	400 »	»	216
»	400 »	» »	600 »	»	260
»	600 »	» »	800 »	»	304
»	800 »	» »	1000 »	»	364
»	1000 »			»	412

Art. 2.

Per le conversazioni urgentissime è dovuta, oltre la tassa tripla di quella ordinaria, una sopratassa fissa per unità di L. 200.

Art. 3.

La tariffa per le conversazioni dai posti telefonici pubblici impegnanti linea telefonica urbana è di L. 15 per ogni conversazione fino a cinque minuti.

Tale tariffa si applica anche agli apparecchi a prepagamento.

Per le conversazioni impegnanti anche linee interurbane la tassa di cui al presente articolo è dovuta per ogni unità interurbana di conversazione.

Art. 4.

Le tariffe di cui all'art. 1 sono comprensive della sopratassa per le comunicazioni telefoniche interurbane ed internazionali effettuate dal domicilio degli abbonati, dai posti telefonici pubblici o dagli uffici di accettazione, di cui all'art. 224 del Codice postale e delle telecomunicazioni.

Sulle tariffe di cui all'art. 1 spetta all'Azienda di Stato per i servizi telefonici l'aliquota di L. 4, pari al 25 % della sopratassa di cui al precedente comma. L'Azienda acquisirà il relativo importo al proprio bilancio fermo restando il contributo in ragione del 60 % per la costituzione dello speciale fondo istituito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134.

Art. 5.

Nella località in cui non essendo istituito apposito ufficio di dettatura dei telegrammi, il servizio di dettatura dei telegrammi in arrivo ed in partenza è assunto dal ricevitore telegrafico, questi ha diritto ad un compenso di L. 10 per ogni telegramma qualunque sia il numero delle parole. Lo stesso compenso spetta all'Amministrazione postale e telegrafica quando detto servizio è disimpegnato dal proprio personale negli uffici principali.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a By di Ollomont, addì 1° settembre 1948

EINAUDI

De Gasperi — Jervolino — Pella

Visto, *il Guardasigilli:* Grassi

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1948
Atti del Governo, registro n. 24, *foglio n.* 14. — Frasca

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1948.

Proroga dei poteri conferiti al commissario della società cooperativa « Co.Ra.Pa. » con sede in Napoli e scioglimento della cooperativa stessa.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale in data 6 marzo 1948, con il quale fu ratificato il provvedimento adottato dal Prefetto di Napoli relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della società cooperativa « Co.Ra.Pa. », con sede in Napoli, e alla nomina dell'avvocato Giuseppe Tolino a commissario della cooperativa stessa;

Vista la relazione in data 23 giugno 1948, con la quale il commissario nel far presente che la cooperativa per l'assenteismo dei soci non è più in grado di potersi validamente convocare e deliberare, come risulta dal verbale dell'assemblea convocata per il 29 maggio 1948 andata deserta, e che da diversi anni non sono stati depositati i bilanci alla cancelleria del Tribunale, prospetta l'opportunità che si proceda allo scioglimento d'ufficio della società e alla nomina del liquidatore;

Visto il parere e la designazione del suddetto Prefetto in data 10 agosto 1948;

Considerato altresì che per l'impossibilità di funzionamento la cooperativa non è in condizioni di attuare gli scopi sociali per cui fu costituita;

Ritenuta la necessità di prorogare il periodo di straordinaria gestione della predetta società;

Visto l'art. 2544 del Codice civile;

Decreta:

Art. 1.

I poteri conferiti all'avv. Giuseppe Tolino, commissario della società cooperativa « Co.Ra.Pa. », con sede in Napoli, sono prorogati alla data del presente decreto.

Art. 2.

La predetta cooperativa è sciolta e l'avv. Giuseppe Tolino è nominato, a norma di legge, commissario-liquidatore della società, con l'incarico di provvedere alla definizione delle operazioni di liquidazione dell'ente.

Il compenso dovuto al liquidatore sarà a carico della cooperativa e sarà determinato al termine della liquidazione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 1° settembre 1948

Il Ministro: FANFANI

(4092)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1948.

Approvazione di una tariffa complementare e delle nuove condizioni particolari di polizza relative alle assicurazioni complementari di invalidità, presentate dalla Società reale mutua di assicurazione, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa complementare e delle nuove condizioni particolari di polizza relative alle assicurazioni complementari di invalidità in sostituzione di quelle approvate con decreto Ministeriale del 20 maggio 1948;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, la seguente tariffa complementare e le condizioni particolari di polizza relative alle assicurazioni complementari di invalidità in sostituzione di quelle approvate con decreto Ministeriale del 20 maggio 1948, presentate dalla Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino:

1. — Tariffa relativa all'assicurazione complementare per il pagamento anticipato del capitale assicurato in caso di morte al verificarsi dell'invalidità.

2. — Condizioni particolari di polizza relativa alla esenzione dal pagamento dei premi, alla corresponsione di una rendita temporanea ed al pagamento anticipato del capitale assicurato, in caso di invalidità.

Roma, addì 1° settembre 1948

Il Ministro: LOMBARDO

(4101)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 30 agosto 1948 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Emilio Sciolla Lagrange, Vice console onorario di Spagna a Torino, con giurisdizione sulle provincie di Aosta, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli.

(4046)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano parziale di ricostruzione della città di Modena

Con decreto Ministeriale 2 settembre 1948, è stato approvato ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e con la limitazione di cui alle premesse del decreto Ministeriale medesimo, il piano parziale di ricostruzione di Modena, vistato in due planimetrie in iscala 1:500 e 4 in iscala 1:2000, rendendo esecutorie le norme edilizie annesse al piano stesso.

Per l'esecuzione del piano di ricostruzione è stato fissato il termine di due anni dalla data del decreto suddetto.

(4082)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovo del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Pian del Latte (Imperia)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 4 settembre 1947, nella zona di Pian del Latte (Imperia), della estensione di ettari 450, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, è rinnovato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-50.

(4050)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida di smarrimento di buono del Tesoro

(3a *pubblicazione*). Avviso n. 63.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 4 % (1951) Serie A-5, n. 116 del capitale nominale di L. 17.000 intestato a Gastaldi Pietro, Bruno e Mario fu Arturo, minori sotto la patria potestà della madre Castaldo Filomena fu Pasquale vedova Gastaldi domiciliata a Napoli, con il pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del buono al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 30 aprile 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2124)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 66

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze ricevute dei seguenti certificati di rendita:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50% (1902)	43116	Colucci Ignazio fu Enrico, dom. a Napoli	35 —
Cons. 3,50% (1906)	603599	Battilana Giuseppe di Francesco, dom. a Cornedo (Vicenza), ipotecata	7 —
Id.	32441	Pellegrini Innocente del fu Giovanni Antonio, dom. a Milano	360,50
Id.	510792	Romerio Renato fu Giovanni, dom. in Arona (Novara)	52,50
Id.	311389	Opera pia SS.mo Sacramento in Magliano di Marsi (Aquila)	133 —
Id.	645152	Fabbriceria della Chiesa di S. Antonino in Castiglione Chiavarese (Genova)	7 —
Id.	139840	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Andrea in Verzi di Lorsica (Genova)	52,50
P. Red. 3,50%(1934)	487628	Bongiovanni Maria di Salvatore, dom. a Bari	350 —
Cons. 3,50% (1906)	764615	Associazione provinciale Pro Mutis in Sondrio	17,50

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

(1970) Roma, addì 23 aprile 1948 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 24 agosto 1948 - N. 147

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud. Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	80,35
Id. 3,50 % 1902	70,05
Id. 3 % lordo	53 —
Id. 5 % 1935	94,95
Redimibile 3,50 % 1934	69,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,85
Id. 5 % 1936	90,425
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,875
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,925
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,90
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,85
Id. 5 % convertiti 1951	99,90

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 25 agosto 1948 - N. 148

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud. Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	80,20
Id. 3,50 % 1902	70,05
Id. 3 % lordo	53 —
Id. 5 % 1935	94,95
Redimibile 3,50 % 1934	69,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,75
Id. 5 % 1936	90,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,85
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,85
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,90
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,95
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,90
Id. 5 % convertiti 1951	99,825

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a posti di segretario comunale di grado 7° e 8°

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 936, relativo alla sistemazione in ruolo dei segretari comunali non di ruolo;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali e sue modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento dei posti di segretario comunale di grado 7° e 8° che risulteranno vacanti alla data della pubblicazione della graduatoria del presente concorso.

Detto concorso è riservato a coloro che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 936 (23 luglio 1948) siano in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a segretario, con esenzione dal limite massimo di età, ed abbiano prestato, complessivamente, a partire dal 10 gennaio 1940, almeno quattro anni di lodevole servizio in qualità di segretario comunale reggente o supplente.

Il periodo minimo di lodevole servizio, previsto dal precedente comma, è ridotto ad un anno per i mutilati ed invalidi di guerra e per gli ex combattenti, nonchè per coloro cui sono applicabili i benefici concessi ai mutilati ed invalidi di guerra ed agli ex combattenti.

I segretari comunali di ruolo di grado 8° possono partecipare al concorso per la nomina a posti di grado 7°.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire alla Prefettura della propria Provincia e alla Presidenza del Consiglio della Valle Aosta per i residenti in detta regione, entro il perentorio termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la relativa domanda in carta bollata da L. 32 diretta al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) sottoscritta dal concorrente con la indicazione precisa del suo domicilio e con l'elenco in carta libera e in doppio esemplare, dei titoli e documenti allegati.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti redatti in competente bollo e, ove prescritto, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici, ovvero, non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza da almeno un anno e, in caso di residenza per un periodo di tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che egli abbia una qualsiasi imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'espletamento delle funzioni di segretario comunale.

I candidati che siano invalidi di guerra dovranno produrre il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

7) copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, o foglio di congedo illimitato, o certificato dell'esito di leva, o d'iscrizione alla lista di leva.

I candidati ex combattenti dovranno presentare, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

I mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, debbono dimostrare tale qualità presentando il decreto di concessione della relativa pensione o uno dei certificati modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta a vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali, di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti debbono comprovare tale qualifica secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di partigiano combattente potrà essere provvisoriamente comprovata da attestazioni dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia salvo regolarizzazione a seguito del riconoscimento di essa da parte delle Commissioni competenti nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, da farsi prima della nomina.

I reduci dalla prigionia dovranno produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità.

La condizione di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del Prefetto della provincia in cui l'interessato risiede ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, numero 27.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione debbono comprovare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra;

8) diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, in originale o in copia notarile;

9) stato di famiglia;

10) certificato rilasciato dal prefetto da cui risulti il servizio prestato dal candidato in qualità di segretario comunale reggente o supplente;

11) assegno bancario ovvero ricevuta di vaglia postale di L. 300, emesso a favore del cassiere del Ministero dell'interno.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 9) del precedente art. 3 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

I concorrenti che rivestano la qualifica di segretari comunali di ruolo di grado 8° sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 3.

I candidati che si trovino sotto le armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 5, 6) e 7) del precedente art. 3, un certificato in carta da bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto di segretario comunale

Art. 5.

Gli aspiranti potranno presentare ogni altro titolo o documento che ritengano opportuno esibire nel proprio interesse.

Art. 6.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente decreto saranno osservate le norme di cui alla legge 27 giugno 1942, n. 851 e sue modificazioni e aggiunte, nonchè quelle contenute in altri provvedimenti legislativi o regolamentari, in quanto applicabili.

Roma, addì 31 agosto 1948

(4087) p. *Il Ministro*: MARAZZA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.